

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018

624/2018/E/EEL

DISPOSIZIONI AL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante “Disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95”;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2018, 344/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 344/2018/E/eel);
- la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 4 ottobre 2018, prot. Autorità 27819, inviata al Comune di Castiglione di Sicilia (di seguito anche: Comune);
- la comunicazione del Comune, trasmessa all’Autorità il 16 ottobre 2018 (prot. Autorità 29321 del 16 ottobre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 344/2018/E/eel è stato approvato un programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell’energia elettrica di minori dimensioni;
- in esito alla verifica ispettiva, effettuata dall’Autorità in collaborazione con la Guardia di Finanza nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2018, nei confronti del Comune, il valore dell’indice ISR, calcolato ai sensi della scheda n. 3 del TIQE, è risultato pari a 0,73;

- il suddetto valore dell'indice ISR, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, comporta una penalità pari a 5.930,00 euro (cinquemilanovecentotrenta/00);
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emerso che le infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune presentano criticità e rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- in esito alla suddetta verifica ispettiva è emersa anche la mancata predisposizione di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall'articolo 59 del TIQE;
- a seguito della verifica ispettiva, con la lettera del 4 ottobre 2018, la Direzione Accountability e Enforcement ha comunicato, al Comune, le risultanze istruttorie;
- il Comune ha trasmesso, il 16 ottobre 2018, una comunicazione con la quale accettava l'esito della verifica ispettiva e non chiedeva l'audizione finale davanti al Collegio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ordinare, al Comune, il versamento della penalità pari a 5.930,00 euro (cinquemilanovecentotrenta/00) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE;
- intimare, al Comune, di provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune che presentano criticità e rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- intimare, al Comune, di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17, ai sensi dall'articolo 59 del TIQE

DELIBERA

1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, al Comune di Castiglione di Sicilia, il versamento della penalità pari a 5.930,00 euro (cinquemilanovecentotrenta/00) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di intimare, al Comune di Castiglione di Sicilia, di provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune che presentano criticità e rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica, fornendone tempestivamente prova documentale all'Autorità;
3. di intimare, al Comune di Castiglione di Sicilia, l'adempimento, con urgenza, all'obbligo di predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 59 del TIQE;

4. di ordinare, al Comune di Castiglione di Sicilia, di trasmettere, all'Autorità, prova documentale dell'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 3, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di precisare che il mancato adempimento della prescrizione, di cui al punto 3, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castiglione di Sicilia e alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini